

E.I.



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 0221

del 15 MAR. 2024

OGGETTO: Prerogative sindacali - Determinazione e ripartizione del contingente dei permessi sindacali per l'anno 2024 per il personale della Dirigenza medica e Sanitaria afferente all'Area Sanità e della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa afferente all'Area Funzioni Locali -

U.O.C. RISORSE UMANE

Proposta n. 124/2024 del 13 MAR. 2024

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.

Il Responsabile del Procedimento
Grazia Lo Nobile

[Signature]

Il Dirigente UOS
Dott. Fabio Marussich

[Signature]

IL Direttore UOC
Risorse Umane
Dott.ssa Maria Luisa Curti

[Signature]

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO

VERIFICA CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2024

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato anno 2024
(euro) _____

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale

STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET
NON DETERMINA ONERI A CARICO DEL BILANCIO 2024

Scheda BUDGET allegata
datata _____

Il Responsabile del procedimento *[Signature]*

Il Direttore dell'U.O.C. *[Signature]*

L'anno duemilaventiquattro giorno quindici del mese di Marzo, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario Straordinario Dott. Walter Messina, nominato con D.A. n. 1/2024/GAB del 31/01/2024 e assistito da Dott. Giuseppe Di Carlo quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata :

14 MAR 2024

Il Direttore dell'U.O.C. Risorse Umane – Dott.ssa Maria Luisa Curti

Premesso che:

- annualmente si rende necessario procedere a definire il monte ore dei permessi sindacali fruibili spettanti alla RSU, alle OO.SSS, rappresentative del Comparto Sanità, dell'Area Sanità e della Dirigenza P.T.A. afferente all'Area Funzioni Locali;
- l'art.7 del CCNQ del 13/07/2016 ha aggregato i dirigenti delle amministrazioni pubbliche in aree autonome di contrattazione collettiva, in particolare: - Area della Sanità che comprende i dirigenti medici, veterinari e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità ; - Area delle Funzioni Locali che comprende i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità;
- per quanto riguarda la composizione delle aree della dirigenza il CCNQ del 10.08.2022 ne conferma l'attuale suddivisione, di cui all' art. 7 del CCNQ del 13.07.2016, in:
 - ✓ "Area della Sanità" che comprende i dirigenti medici, i dirigenti non medici e delle professioni sanitarie;
 - ✓ "Area delle Funzioni Locali" che comprende i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali;
- oggetto del presente provvedimento sono le prerogative sindacali dei Dirigenti dell'Area Sanità (Dirigenza del ruolo sanitario) e della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa (PTA) afferente all' Area Funzioni Locali;

Preso Atto che:

- l'art. 50 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, affida la gestione complessiva del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali fruibili da parte dei dirigenti sindacali alla contrattazione quadro che ne determina i limiti massimi e le modalità di distribuzione tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU;
- in data 19 dicembre 2022 il Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN, con la delibera n. 14, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2022-2024, l'accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione;

Visti:

- il CCNQ del 30.11.2023 in materia di "Ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024";
- i CC.CC.NN.Q. del 4 dicembre 2017 e del 19 novembre 2019 in materia di "Modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali";

Preso Atto che:

- l'art. 11, comma 1, del CCNQ del 4 dicembre 2017 il quale in materia di "Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato" testualmente recita: "In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle OO.SS. rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato";
- l'art. 11, comma 3, del CCNQ del 4 dicembre 2017 il quale testualmente recita: "Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà destrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 e 33";
- l'art. 28, comma 1, del CCNQ del 30 novembre 2023 il quale recita: "Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
 - a) **n. 30 minuti** da destinare alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) aziendali

b) **n. 30 minuti** da destinare alla fruizione da parte dei dipendenti dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative;

che i permessi di cui alla lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima verrà eletta;

che il contingente di cui alla lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative;

- che nelle more della costituzione delle RSU anche per le Aree della Dirigenza, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato);
- la misura massima dell'utilizzabilità, mediante scorporo, di tali permessi in forma cumulata a livello nazionale è fissata nel 45% della quota a disposizione e ai sensi dell'art. 11, comma 3, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata;

Dato Atto che in data 19.12.2022 il Collegio di indirizzo e controllo dell'Aran, con apposita delibera, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2022 – 2024, l'accertamento provvisorio della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione, e si individuano pertanto quali organizzazioni Sindacali Rappresentative Nazionali :

per la Dirigenza Medica e Sanitaria - Area Sanità - le seguenti sigle sindacali :

<i>organizzazioni sindacali</i>	<i>confederazioni</i>
ANAAO ASSOMED	COSMED
FEDERAZIONE CIMO - FESMED	CIDA
AAROI EMAC	COSMED
FASSID	CODIRP
FP CGIL	CGIL
FVM	COSMED
UIL FPL	UIL
FEDERAZIONE CISL MEDICI	CISL

per la Dirigenza PTA - Area Funzioni Locali - le seguenti sigle sindacali :

<i>organizzazioni sindacali</i>	
FEDIRETS	COSMED
CISL FP	CISL
FP CGIL	CGIL
UIL FPL	UIL
UNSCP	---

Preso Atto delle tabelle ARAN "Permessi sindacali - quote utilizzate a livello nazionale in forma cumulata per il triennio 2022-2024, in merito alle percentuali di permessi sindacali utilizzate a livello nazionale in forma cumulata, al fine di operare lo scorporo obbligatorio ai sensi dell'art. 11 comma 3 del CCNL 04.12.2017, che per le Aree della Dirigenza Sanità e Dirigenza Funzioni Locali presentano quanto segue :

Area Sanità (Dirigenza Medica e Sanitaria)	
Organizzazioni Sindacali	percentuali permessi sindacali in forma cumulata
Federazione CISL Medici	40%
FP CGIL	45%
UIL FPL	45%
F.V.M.- (SMI - SIVeMP - FIALS ADMS - Sez. Farm.)	38%
Federazione CIMO - FESMED (A.C.O.I. - A.O.G.O.I. - S.E.D.I. - S.U.M.I. - ANPO - ASCOTI - ANMDO)	45%
A.N.A.A.O.-ASSOMED (SDS SNABI)	45%
A.A.R.O.I. EMAC	45%
FASSID (S.N.R. - A.I.P.A.C.- Aupi-Simet-Sinafo)	=====

Area Funzioni Locali (Dirigenza PTA)	
Organizzazioni Sindacali	percentuali permessi sindacali in forma cumulata
CISL FP	45%
FP CGIL	45%
UIL FPL	45%
FEDIRETS (Direts - Fedir già FEDIR SANITA')	45%
UNSCP	45%

Viste le guide operative pubblicate da ARAN in ordine alle modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative;

Ritenuto di procedere per il personale della Dirigenza alla determinazione ed alla successiva ripartizione del monte ore Aziendale alle OO.SS. sulla base dei parametri esplicitati nella guida operativa ARAN del mese di marzo 2021 per la Dirigenza e sulla base del CCNQ del 04/12/2017, modificato dal CCNQ 19/11/2019, tenuto conto delle disposizioni del CCNQ del 30/11/2023;

Considerato che per la determinazione del monte ore di amministrazione i dipendenti da prendere in riferimento sono quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre immediatamente precedente a quello preso in considerazione, si è proceduto a rilevare che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al **31.12.2023** risultano n° **2318** di cui **n. 1619 personale del comparto, n. 683 dirigenti medici e Dirigenti Sanitari (632 + 51), e n. 16 dirigenti PTA;**

Considerato che le deleghe che devono essere prese in considerazione sono quelle rilevate al 31/01/2024, ed espresse e calcolate in favore delle OO.SS. al 31 Dicembre dell'anno immediatamente precedente, (ovvero le deleghe rilasciate entro il 31 dicembre dell'anno precedente che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, devono essere attivate nella busta paga del mese successivo) e pertanto, le deleghe risultano n° **2085** di cui n° **1814 per il comparto, n° 261 per la dirigenza Area Sanità e n° 10 per la Dirigenza Tecnica, Amministrativa e Professionale;**

Vista la scheda n. 1 per la dirigenza Area Sanità e n. 2 per la Dirigenza Area Funzioni Locali, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che determinano e ripartiscono il monte ore di amministrazione alle OO.SS. della Dirigenza, come dai calcoli ivi riportati;

Dare Atto, come meglio specificato nelle succitate schede, che la quantizzazione e la ripartizione proporzionale dei permessi sindacali è effettuato solo in base al dato associativo, espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'art. 33 comma 5 del CCNQ 4.12.2017, come modificato dal CCNQ 19.11.2019, relativamente all'utilizzo in forma cumulata a livello nazionale dei permessi sindacali ("Nell'Area Sanità e nell'Area Funzioni Locali, i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 45% della quota a disposizione), configura la seguente situazione :

PERMESSI SINDACALI	
Area Sanità (Dirigenza Medica e Sanitaria)	
Organizzazioni Sindacali	ore, min.
FED. CISL (Medici e Sanitari)	19,40
FP CGIL (Medici e Sanitari)	23,17
UIL FPL - (Medici e Sanitari)	24,03
F.V.M.-(SMI - SIVeMP - FIALS ADMS - Sez. Farm.)	1,42
Federazione CIMO - FESMED (A.C.O.I. - A.O.G.O.I. - S.E.D.I. - S.U.M.I. - ANPO - ASCOTI - ANMDO)	36,04
A.N.A.A.O.- ASSOMED (SDS SNABI)	26,18
A.A.R.O.I. EMAC	48,05
FASSID (S.N.R. - A.I.P.A.C.--Aupi-Simet-Sinafo)	19,07

PERMESSI SINDACALI	
Area Funzioni Locali (Dirigenza PTA)	
Organizzazioni Sindacali	Ore , min.
CISL FP	2,45
FP CGIL	0,33
UIL FPL	1,06
FEDIRETS (Direts - Fedir_già FEDIR SANITA')	0
UNSCP	0

Dato Atto che la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del rappresentante

sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso;

Dato Atto, altresì, che l'art. 10, comma 7, del suddetto CCNQ prevede che: "Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.";

Preso Atto, altresì, della nota prot.n. DFP - 0009090 - P -08/02/2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - che ha tra l'altro chiarito che "Qualora dai dati a consuntivo le organizzazioni sindacali o la RSU risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno precedente, l'Amministrazione deve compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore dei singoli soggetti il numero di ore risultate in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza l'Amministrazione dovrà procedere al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.";

Dato Atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

PROPONE

Per quanto in premessa, che si intende riportato e trascritto, di:

- Dare Atto** che il **monte ore** annuo complessivo di **Amministrazione** dei permessi sindacali spettanti a ciascuna Organizzazione Sindacale Rappresentativa dell'Area Sanità e dell'Area Funzioni Locali nell'anno 2024 è quello risultante, in applicazione alla normativa di cui in premessa.
- Ripartire** per l'anno 2024 il contingente complessivo dei permessi sindacali tra le Organizzazioni sindacali rappresentative come specificato nelle allegate schede - **n. 1**, per la dirigenza Area Sanità e **n. 2** per la Dirigenza Area Funzioni Locali, che fanno parte integrante del presente provvedimento e che configura la seguente situazione :

PERMESSI SINDACALI	
Area Sanità (Dirigenza Medica e Sanitaria)	
Organizzazioni Sindacali	ore, min.
FED. CISL (Medici e Sanitari)	19,40
FP CGIL (Medici e Sanitari)	23,17
UIL FPL - (Medici e Sanitari)	24,03
F.V.M.-(SMI - SIVeMP - FIALS ADMS - Sez. Farm.)	1,42
Federazione CIMO - FESMED (A.C.O.I. - A.O.G.O.I. - S.E.D.I. - S.U.M.I. - ANPO - ASCOTI - ANMDO)	36,04
A.N.A.A.O.-ASSOMED (SDS SNABI)	26,18
A.A.R.O.I. EMAC	48,05
FASSID (S.N.R. - A.I.P.A.C.- Aupi-Simet- Sinafo)	19,07

PERMESSI SINDACALI	
Area Funzioni Locali (Dirigenza PTA)	
Organizzazioni Sindacali	Ore , min.
CISL FP	2,45
FP CGIL	0,33
UIL FPL	1,06
FEDIRETS (Direts - Fedir già FEDIR SANITA')	0
UNSCP	0

3. **Dare Atto** che si procederà ad adeguamento della ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di cui al presente provvedimento in caso di elezioni RSU per la Dirigenza, che comporteranno un nuovo calcolo e una determinazione del monte ore RSU e pro quota del monte ore di amministrazione e nonché nel caso di eventuali ulteriori indicazioni derivanti da modifiche normative, da successivi contratti collettivi nazionali quadro o dall'ARAN;
4. **Prendere Atto** della nota prot.n. DFP – 0009090 – P -08/02/2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali – che ha tra l'altro chiarito che **“Qualora dai dati a consuntivo le organizzazioni sindacali o la RSU risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno precedente, l'Amministrazione deve compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore dei singoli soggetti il numero di ore risultate in esubero, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza l'Amministrazione dovrà procedere al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.”**;
5. **Prendere Atto** che ai sensi degli artt. 13 e 34 del CCNQ 4.12.2017 come modificato dal CCNQ 19.11.2019 le associazioni sindacali rappresentative sono altresì titolari di ulteriori permessi sindacali retribuiti, orari e giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarie nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 3, comma 1, lettere e) f) g) del medesimo CCNQ;
6. **Stabilire** che:
 - la fruizione dei permessi sindacali retribuiti, espressi in ore e minuti per il giorno stabilito, va preventivamente concordata con il dirigente responsabile della struttura al fine di garantire la funzionalità della fruizione; la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale, rientra nella responsabilità dell'Associazione Sindacale di appartenenza dello stesso.
 - le OO.SS. comunichino all'Azienda i nominativi dei Dirigenti Sindacali aventi titolo entro 10 gg. dalla ricezione del presente provvedimento.
 - per quanto non esplicitamente evidenziato si fa riferimento al CCNQ del 30/11/2023 e CCNQ del 04/12/2017 modificato dal CCNQ 19.11.2019 ed ai CC.CC.NN.QQ. ancora vigenti che disciplinano le prerogative sindacali delle due Aree della Dirigenza;
7. **Notificare** alle OO.SS. della Dirigenza il presente provvedimento.
8. **Dare Atto** che il presente provvedimento non comporta spesa per il BEP corrente;
9. **Munire** il presente provvedimento di clausola di **esecutività immediata**, considerato che le prerogative sindacali sono fruibili dall'inizio dell'anno 2023.

Il Direttore della U.O.C. *Risorse Umane*
Dott.ssa Maria Luisa Curti

ASUS SAN 51

Sul presente atto viene espresso
parere _____ dal _____ parere favorevole dal _____
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Gaetano Buccheri

IL Commissario Straordinario

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL Commissario Straordinario
Dott. Walter Messina
Walter Messina

Il Segretario verbalizzante
Luca Di Carlo

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 17 MAR. 2024 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi

Altre annotazioni
